

CAMERA DEI DEPUTATI N. 312

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, BRESSANI, PISANU, REBULLA, ZAMBERLETTI

Presentata il 9 agosto 1983

Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace e nella ex « zona B » del Territorio libero di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di consentire allo Stato italiano di portare a termine un'opera di giustizia di cui esso si è assunto la responsabilità sin dall'immediato dopoguerra, ma che non si è ancora conclusa: e cioè la corresponsione di un indennizzo equo e definitivo a tutti i cittadini italiani proprietari di beni in quei territori già sottoposti alla sovranità italiana che, a seguito degli eventi bellici, sono stati ceduti alla Jugoslavia.

Non abbiamo bisogno di molte parole per sottolineare il dovere morale, oltre che politico e giuridico, che incombe al Governo di indennizzare, in misura adeguata ed in tempo ragionevole, i titolari

dei beni abbandonati nei territori ceduti e nell'ex « zona B » del Territorio libero di Trieste. Né ci sembra questa la sede per esprimere il profondo rammarico che tale risarcimento, a 36 anni dalla firma del trattato di pace ed a otto anni dalla firma degli accordi di Osimo non sia stato ancora interamente effettuato.

La complessità delle procedure, la difficoltà degli accertamenti, l'inadeguatezza forse degli uffici preposti a questa funzione, hanno dato luogo ad una situazione per cui gli aventi diritto hanno percepito soltanto magri indennizzi a titolo di anticipo, mentre l'ammontare delle somme loro ancora spettanti (ed i relativi stanziamenti sul bilancio dello Stato)

sono andati progressivamente perdendo di valore come conseguenza delle vicende monetarie italiane.

È anche vero che una serie di leggi e di provvedimenti amministrativi ha cercato nel frattempo di andare incontro a questa situazione, attraverso la procedura della rivalutazione dei coefficienti. Si è trattato però di una vera e propria « corsa ad ostacoli » fra risorse finanziarie espresse in coefficienti e legittime aspettative dei profughi, in cui queste ultime sono risultate regolarmente perdenti.

Il momento ci sembra dunque giunto, all'inizio di questa nuova legislatura, perché lo Stato italiano faccia fronte con nuove risorse, nuove procedure ed una ultima e definitiva rivalutazione dei coefficienti, alla corresponsione del saldo di quanto dovuto ai profughi dei territori ceduti e dell'ex « zona B » del Territorio libero di Trieste.

È doveroso ricordare che numerose proposte di legge, tutte risalenti al 1979, hanno avuto il merito di tenere vivo il problema davanti al Parlamento. L'anticipata conclusione della VIII legislatura ha impedito tuttavia che dette proposte percorressero tutto l'iter parlamentare ed acquistassero forza di legge.

Alle considerazioni svolte finora desideriamo aggiungere un ulteriore elemento che dà maggiore peso alla necessità di provvedere, con una legge avente carattere definitivo, alla soluzione di questi problemi.

Il 18 febbraio di quest'anno, nell'incontro avvenuto a Roma tra i Ministri degli esteri italiano e jugoslavo, sono stati firmati, fra gli altri, due accordi che hanno diretta incidenza sulla questione dei beni italiani in Jugoslavia. Con il primo, che ha dato piena esecuzione al precedente accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, è stata concordata una lista di 500 beni siti in territorio jugoslavo di cui gli aventi diritto italiani riacquistano la piena disponibilità. Con altro analogo accordo, a fronte dell'impegno del Governo di Belgrado di versare una sostanziosa somma al Governo italiano, viene data esecuzione all'articolo 4 dell'accordo di

Osimo e viene fissata una lista di 179 beni, siti nell'ex « zona B » del Territorio libero di Trieste di cui gli aventi diritto italiani riottengono parimenti la libera disponibilità.

In ambedue i casi, si pone l'esigenza di indennizzare quei cittadini italiani che non hanno ottenuto tale disponibilità (non tutte le domande sono state accolte) e hanno ora diritto ad un equo indennizzo.

Vorremmo ricordare, a questo proposito, come il 28 febbraio 1982, il Ministro Colombo, svolgendo alla Commissione esteri del Senato la sua relazione sullo stato di attuazione degli accordi di Osimo e citando il favorevole sviluppo dei negoziati che portarono poi alla conclusione degli accordi del 18 febbraio 1983, si espresse in questi termini:

« Sarà così possibile (con la firma degli accordi), definire con certezza le nostre partite di credito e di debito con la Jugoslavia e — ciò che è altrettanto importante — consentire ad un certo numero di nostri connazionali di tornare a godere a pieno titolo delle loro proprietà nella ex « zona B ».

So bene che, nonostante le nostre pressanti insistenze, non tutti coloro che ne hanno fatto domanda potranno essere inclusi nella così detta " lista di libera disponibilità ".

I cittadini italiani che ne saranno comunque esclusi avranno, beninteso, il diritto di essere equamente indennizzati in base alle leggi vigenti. Sono sicuro che la chiusura di questo capitolo — con le concessioni ed i sacrifici che esso comporterà — avrà almeno il merito di por termine alla situazione di incertezza in cui si sono trovati per tanto tempo numerosi cittadini italiani circa lo status delle loro proprietà od il fondamento delle loro richieste di indennizzo.

Le amministrazioni competenti — fra cui quella degli Esteri — dovranno in questa circostanza impegnarsi in modo particolare per garantire che le procedure amministrative previste dalla liquidazione degli indennizzi siano svolte con tutta la

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

necessaria rapidità. E forse tanto il Governo quanto il Parlamento dovranno porsi la domanda se la legislazione in materia non pecchi di frammentarietà e non abbia piuttosto bisogno di un serio riesame che ne assicuri una maggiore coerenza concettuale ed una migliore rispondenza al principio di equità che dovrebbe ispirarla ».

Ispirandosi a queste premesse, la presente proposta di legge prevede, in primo luogo, l'aumento del coefficiente di maggiorazione dei valori dei beni nell'anno 1938 (articolo 1). Il coefficiente viene calcolato moltiplicando per tre i valori fissati dalla legge del 6 marzo 1958, n. 193, e mantiene quindi il sistema scalare di pagamento accolto nella precedente legislazione in materia.

Pur rendendoci conto che tale rivalutazione è largamente inferiore alla perdita del valore di acquisto subita dalla lira italiana in questi anni, siamo coscienti delle difficoltà in cui versano le pubbliche finanze ed intendiamo contemperare il principio della equità con una visione realistica della possibilità di pagamento da parte dello Stato.

Allo stesso principio si ispira l'articolo 2 della proposta di legge che mira ad estendere agli indennizzi per i beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella ex « zona B » del Territorio libero di Trieste i criteri e le modalità di pagamento previste dalla più generale legge del 26 gennaio 1980, n. 16.

Un altro obiettivo che si propone la presente legge è quello di assicurare un effettivo snellimento delle procedure per la liquidazione ed il pagamento degli in-

dennizzi. La devoluzione di queste funzioni alle intendenze di finanza, per lo meno per quanto riguarda le pratiche già istruite (articolo 6), potrebbe accelerare sensibilmente le relative operazioni.

A ragione veduta non si è voluto indicare una data limite entro la quale tutte le pratiche dovranno essere chiuse, ma sono stati fissati termini relativamente brevi (sei mesi) per la presentazione di nuove domande (articolo 5) e per il trasferimento delle pratiche dal Ministero del tesoro alle intendenze di finanza competenti.

Rispondono a criteri di mera giustizia le norme relative alla valutazione equitativa (articolo 4) ed alla esenzione da ogni imposta degli indennizzi corrisposti in base alla legge (articolo 7).

Quanto all'onere complessivo che sarà sopportato dallo Stato per l'approvazione della presente proposta di legge esso può essere valutato in 300 miliardi di lire. Cifra per altro non esorbitante se si tiene conto di quanto è già iscritto nel Fondo globale del bilancio dello Stato e delle somme che il Governo italiano ha percepito (o percepirà) dal Governo jugoslavo come contropartita per i beni abbandonati nei territori ceduti e nella ex « zona B » del Territorio libero di Trieste.

Onorevoli colleghi, nel sottoporre la presente proposta di legge alla vostra attenta valutazione, esprimiamo l'augurio non soltanto che essa venga approvata in tempi brevi ma che la sua applicazione consenta una sollecita chiusura di una troppo lunga vicenda ed il finale assolvimento di un dovere dello Stato nei confronti di suoi figli che molto hanno perduto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, viene corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

ART. 2.

Gli indennizzi sono corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

ART. 3.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

ART. 4.

L'indennizzo relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficiente documentazione, è liquidato dalle due Commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata fatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi dei territori ceduti alla Jugoslavia.

ART. 5.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte, possono venire presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

In deroga alle disposizioni delle vigenti leggi, la liquidazione ed il pagamento delle somme previste dalla presente legge sono effettuati direttamente dalle intendenze di finanza del territorio di residenza degli interessati, alle quali il Ministero del tesoro provvede a trasmettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la relativa documentazione.

Nei casi in cui la pratica riguardi più persone è competente l'intendenza di finanza del luogo di residenza del primo intestatario della pratica in questione.

Se il primo intestatario è residente all'estero, la competenza è devoluta all'intendenza di finanza di Roma.

La competenza per la liquidazione è attribuita alle Commissioni previste dalle leggi precedenti, mentre il pagamento è effettuato secondo le disposizioni dei precedenti commi.

ART. 7.

Gli indennizzi che sono corrisposti in base alla presente legge saranno esenti da ogni imposta.

ART. 8.

L'onere derivante per gli indennizzi previsti dalla presente legge, valutato in lire 300 miliardi, farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata, per l'anno 1983, di lire 5 miliardi e di lire 40 miliardi per ciascu-

no degli esercizi 1984 e 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detti esercizi.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sono iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.